

Allegato "C" al rep. 23194 e racc. 10150

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione:

"FONDAZIONE PRO OPERE MISSIONARIE E SOCIALI DELLA COMUNITA' SERVI DI MARIA DEL CUORE DI GESU' ETS".

1.2 La Fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" soltanto a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS la Fondazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) SEDE E DURATA

2.1 La sede della fondazione è stabilita in Comune di Taipana (UD).

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma determina l'obbligo di comunicazione della variazione agli uffici competenti.

2.3 La fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3) SCOPO E ATTIVITA'

3.1 La fondazione opera ispirandosi ai valori della Organizzazione Religiosa denominata "Comunità dei Servi di Maria del Cuore di Gesù" i cui scopi ed obiettivi principali sono:

- sostenere bambini, adolescenti, giovani e adulti in situazioni di vulnerabilità e povertà, estendendo tale assistenza anche alle famiglie;
- sviluppare programmi caritativi di inclusione, protezione, prevenzione e promozione negli ambiti della cultura religiosa, della salute, dell'istruzione, del lavoro, dell'accoglienza, dell'alimentazione e della sostenibilità.

3.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi meglio descritti al superiore art. 3.1.

3.3 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-



[Handwritten signature]

Rafael de Silva

Rafael de Silva

rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007.

Art. 4) ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, purché strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107. 4.2.

4.2 La loro individuazione, nei limiti sopra indicati, è operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 5) VOLONTARI

5.1 Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

5.2 I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

5.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del d.lgs. n. 117 del 2017 o di norme speciali in materia.

5.4 Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017, i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.5 La fondazione può avvalersi delle prestazioni di lavoratori, in conformità dell'art. 16 del d.lgs. n. 117 del 2017 e delle altre norme in materia.

Art. 6) PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio iniziale della fondazione, funzionale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica, è fissato in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

6.2 Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita o lo scioglimento.

6.3 Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.5 Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ovvero il Sindaco Unico;
- l'Organo di Revisione legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge.

Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti - finché in vita - dalla Guida Spirituale della Comunità dei Servi di Maria del Cuore di Gesù, padre Lorenzo D'Andrea, nato a Udine il 1° febbraio 1962, codice fiscale: DND LNZ 62B01 L483F, ed in caso di sua assenza o impossibilità dal Presidente della Comunità pro tempore.

In caso di decesso della Guida Spirituale, padre Lorenzo D'Andrea, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dal Presidente della Comunità pro tempore.

Si applica l'art. 2382 c.c.

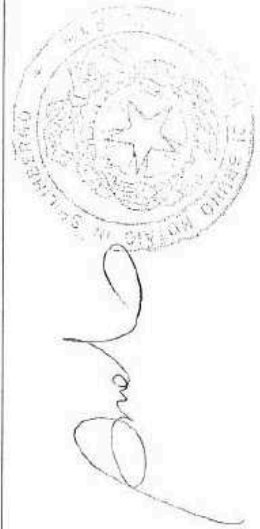
8.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

8.3 I Consiglieri sono rinnovabili.

8.4 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente, entro trenta giorni dall'evento, richiederà ai fondatori o al diverso soggetto competente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la nomina del sostituto; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

8.5 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento ne dà comunicazione ai fondatori o al diverso soggetto competente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, affinché possano provvedere all'indicazione dei nuovi componenti dello stesso.

8.6 La ricostituzione del nuovo Consiglio deve essere effettuata entro trenta



Lorenzo Rafael de Silva

giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

8.7 In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 9) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal soggetto competente ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, che lo sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

9.3 Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- cura e sovrintende alla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione stesso gli delega in via generale o di volta in volta, salvo quelli non delegabili in forza di legge o di statuto.

9.5 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile, ed è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

10.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione predisponendo anche i relativi budget economico-finanziari;
- approvare il bilancio consuntivo nonché – se obbligatorio – il bilancio sociale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- delegare specifici compiti o poteri ai Consiglieri, salvo quelli non delegabili in forza di legge o di statuto, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- determinare il compenso, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del

- D.Lgs. n. 117/2017, dei componenti dell'organo di controllo dell'Ente e, ove previsto, ai sensi del successivo articolo 10.8, dei Consiglieri;
- nominare, quando previsto, determinandone il compenso nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di Revisione legale dei Conti;
 - deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, ai sensi di quanto previsto nel presente statuto e nel rispetto delle norme in materia;
 - deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - deliberare l'istituzione di sedi secondarie nonché di filiali, succursali o depositi;
 - determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
 - approvare gli eventuali regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione.

10.3 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, con almeno 5 (cinque) cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il Consiglio di amministrazione è convocato, con le medesime modalità, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso. In assenza di tempestiva convocazione dei membri, il Consiglio di amministrazione si riunisce e delibera legittimamente se sono comunque presenti tutti i membri, nonché l'Organo di Controllo, e accettano di deliberare sull'ordine del giorno proposto dal Presidente.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo o le modalità di collegamento, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

10.5 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

10.6 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di con-



Handwritten signature: Paolo de Silva

Handwritten signature: Roberto de Silva

siglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

10.7 Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di amministrazione.

10.8 I componenti del Consiglio di amministrazione svolgono gratuitamente le loro funzioni.

In ogni caso ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio e adeguatamente documentate.

Art. 11) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

11.1 Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori rispondono nei confronti della Fondazione, dei fondatori, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 12) ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

12.2 Alla nomina dell'organo di controllo provvede il Consiglio di Amministrazione.

12.3 L'Organo di Controllo, ove nominato in forma collegiale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

12.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

12.5 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei membri supplenti.

12.6 Il sindaco o i sindaci restano in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

12.7 Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rinominabili.

12.8 I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

12.9 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs n. 117/2017.

12.10 Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.11 In mancanza di espressa nomina del revisore legale dei conti ai sensi del successivo articolo 13, esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

ti nell'apposito registro.

12.12 Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.13 Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

12.14 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.15 I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in assenza di tempestiva convocazione, per la validità delle delibere è necessaria anche la presenza dei membri dell'Organo di Controllo.

12.16 Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei fondatori, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 13) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 12 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da un revisore, persona fisica, o da una società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

13.2 Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio di Amministrazione.

13.3 Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei fondatori, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

13.4 Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Art. 14) BILANCIO

14.1 L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione presenta il bilancio di esercizio, e quando previsto dalla legge, il Bilancio sociale, per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di amministrazione, entro i termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 del D.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 15) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

15.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-

datori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 16) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

16.1 Le modificazioni dello statuto devono essere decise dal Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dal presente statuto e con le maggioranze previste dall'articolo 10.7.

Art. 17) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

17.1 Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono decise dal Consiglio di amministrazione in base a quanto riportato nell'art. 10.7 del presente statuto.

17.2 Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 18) ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

18.1 Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

18.2 Ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

18.3 In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere, secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ancorché non vincolante della Guida Spirituale della Comunità Servi di Maria del Cuore di Gesù Padre Lorenzo D'Andrea o, in caso di sua assenza, dal Presidente della Comunità stessa, il patrimonio residuo ad altri enti che perseguano finalità analoghe alla propria ed appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1 Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Art. 20) RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i., nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

20.2 Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

Ronzani Rafael da Silva

Andrea Guida

